

Foggia, 14.01.2020

**Trasmesso via posta elettronica certificata PEC:**

[gabinetto.ministro@pec.interno.it](mailto:gabinetto.ministro@pec.interno.it)

[portaleweb@pec.interno.it](mailto:portaleweb@pec.interno.it)

[dipps.333a.uc@pecps.interno.it](mailto:dipps.333a.uc@pecps.interno.it)

[ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

**Oggetto: Lamarina Vincenzo c/ Ministero dell'Interno (Tar Lazio RG n. 10627/2020 Reg. Ric.) -  
Notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del  
Ministero dell'Interno (Ordinanza Tar Lazio Sez Prima Quater n. 199/2021 Reg. Prov. Coll.  
pubblicata il 14.01.2021)**

I sottoscritti Avv. Vincenzo Rocco (C.F.: RCCVCN74L22D643L; pec: rocco.vincenzo@avvocatifoggia.legalmail.it) e Avv. Francesca Testini (C.F.: TSTFNC72L45D643M; pec: testini.francescapia@avvocatifoggia.legalmail.it), con Studio in Foggia al Viale degli Aviatori n. 21, nella qualità di procuratori del ricorrente **VINCENZO LAMARINA** (C.F.: LMRVCN74T14G888E), nato a Pordenone il 14.12.1974, giusta procura alle liti rilasciata nell'ambito del ricorso in oggetto,

premesso che

con ricorso promosso dinanzi al Tar Lazio Sezione Prima Quater i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva,

- **della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori** pubblicata il **15.10.2020**, con supplemento straordinario n. 1/43 del Bollettino Ufficiale del Personale dal Ministero dell'Interno, nella quale il ricorrente è collocato alla posizione **n. 677**, con punteggio **29,681**;
- della presupposta graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicata l'08.06.2020 con supplemento straordinario n.1/25 bis del Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'Interno;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;
- e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione resistente al risarcimento in forma specifica del danno subito dal ricorrente per perdita di chance in via equitativa ritenuta di giustizia.

Nel suddetto ricorso i ricorrenti hanno fatto istanza di pubblicazione per pubblici proclami. Con ordinanza n. **199/2021 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 14.01.2021** il Tar Lazio ha autorizzato la pubblicazione per pubblici proclami a tal fine autorizzando parte ricorrente alla notifica del ricorso con pubblicazione di un estratto riassuntivo del ricorso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Interno, concedendo alla parte ricorrente il termine di quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'esecuzione delle suddette notificazioni ed il termine di 20 (venti) giorni successivi dal compimento delle anzidette formalità di notificazione per il deposito innanzi al Tar delle prove delle eseguite notificazioni.

<><><>

In ottemperanza alla richiamata ordinanza si rappresenta, pertanto, quanto segue.

<><><>

Il Dott. Lamarina, Sovrintendente Capo della Polizia di Stato, **matricola 278496**, in forza presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura di Brindisi, (**perid 102787**), presentava, in data **29.01.2019**, domanda di partecipazione al concorso interno, per titoli, sopra indicato (**ID DOMANDA: 1264306**).

**L'Ente matricolare periferico, Questura di Brindisi, validava la domanda del ricorrente, così come presentata ed i titoli ivi dichiarati, come si evince dalla scheda generata il 17.04.2019, in cui espressamente si legge: "Si attesta che i Titoli corrispondono alle risultanze matricolari".**

Con la graduatoria pubblicata in data **08.06.2020**, il ricorrente apprendeva di essere collocato alla posizione n. 680, con punteggio 29,681; risultando, pertanto, escluso dal novero dei vincitori.

In data **14.06.2020**, lo stesso inoltrava, a mezzo PEC, **istanza di riesame in autotutela**, mai riscontrata, chiedendo l'annullamento della graduatoria in questione e la sua parziale rettifica lamentando, in particolare, l'omesso riconoscimento del punteggio dovuto per il **Master di I livello in Criminologia**: esperto in scienze pedagogiche, psicologiche e sociologiche; l'erronea attribuzione del punteggio di 0,1, anziché 1,0, per **un Attestato di pubblica benemerenzza al valore civile**; l'omessa attribuzione di alcun punteggio per l'anzianità nella **qualifica di Sovrintendente Capo** (sezione A3).

In data **15.10.2020**, veniva pubblicata la **rideterminazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso**, a seguito delle istanze di riesame presentate da alcuni candidati; ciononostante, al Sovr.te Capo Lamarina veniva attribuito il medesimo erroneo punteggio, con conseguente ennesima esclusione dall'elenco dei vincitori.

In data **19.10.2020**, il ricorrente presentava, al competente Ufficio Attività Concorsuali, formale istanza di accesso agli atti chiedendo, altresì, contezza dell'esito della istanza di riesame, precedentemente formulata e mai riscontrata; solamente all'esito della stessa, in data **27.10.2020**, e dopo quasi quattro mesi dalla sua redazione, otteneva copia del **Verbale n. 104 del 01.07.2020**, con il quale la Commissione esaminatrice deliberava sulle richieste di riesame formulate, da alcuni candidati, a seguito della pubblicazione della prima graduatoria e rigettava l'istanza di riesame del ricorrente.

**Il 24.11.2020**, veniva presentata nuova istanza di riesame in autotutela, a tutt'oggi inevasa, con contestuale richiesta di immediato avvio al Corso di Formazione, nelle more iniziato, prodromico ai fini della immissione in ruolo.

Da ultimo, in data **09.12.2020**, il Sovr.te Capo Lamarina presentava, tanto all'Ufficio Attività Concorsuali, quanto all'Ente Matricolare Questura di Brindisi, nuova formale istanza di accesso agli atti chiedendo, in particolare, contezza della corrispondenza eventualmente intercorsa tra l'Ente periferico e gli uffici centrali della Amministrazione resistente.

La Questura di Brindisi riscontrava la formulata istanza, trasmettendo al ricorrente copia di quanto richiesto. In particolare, **l'Ente Matricolare**, con nota del **28.10.2020**, anche al fine di riscontrare il Verbale 104 della Commissione Esaminatrice, **assumeva la responsabilità di aver commesso un errore informatico** e, all'uopo, al fine di porvi rimedio, tempestivamente trasmetteva, agli uffici centrali della Amministrazione, la relazione di servizio, di pari data, mediante la quale le sottoscriventi **assumevano la responsabilità di aver "caricato in piattaforma", per mero errore materiale, un Foglio Matricolare erroneo, poiché scansionato in passato, in occasione delle precedenti procedure concorsuali cui il ricorrente aveva partecipato e non aggiornato alla data del 17.04.2019 (data della validazione della scheda titoli del candidato, correttamente effettuata).**

Trasmetteva, nell'occasione anche la richiesta di aggiornamento del Foglio Matricolare del Sovr.te Capo Lamarina del 19.01.2020: precedente, dunque, alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso de quo; la dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai fini della richiesta di aggiornamento del proprio stato matricolare, dell'iscrizione al Master di I livello in Criminologia del 22.12.2017 e del superamento dell'esame finale il 21.12.2018, con esito positivo e votazione di 110 e Lode; il Foglio Matricolare aggiornato; la Scheda Titoli validata e generata il 17.04.2019.

- Ebbene, dalla cronologia dei fatti di causa e dalla documentazione allegata, si evince che la Amministrazione resistente, tanto nella sua articolazione periferica, quanto in quella centrale, ha commesso un lapalissiano errore materiale, foriero di un gravissimo danno ingiusto, nel non aver valutato il Master di I livello conseguito dal ricorrente: la prima nell'aver trasmesso telematicamente un foglio matricolare erroneo, in quanto non aggiornato; la seconda nel non aver posto rimedio all'errore con l'ordinaria diligenza e, il che è ancor più grave, nell'aver ignorato l'assunzione di responsabilità dell'Ente Matricolare e nell'aver reiterato l'errore nella graduatoria oggi impugnata.

<><><>

**Con ricorso n. 10627/2020 il ricorrente ha impugnato i summenzionati provvedimenti argomentando i seguenti motivi.**

**Difetto, carenza ed erroneità dell'istruttoria; errore di valutazione; omissione di valutazione di documentazione**

L'Amministrazione resistente ha collocato il ricorrente in una posizione errata nella graduatoria, in conseguenza di palesi errori ed omissioni contenuti nella stessa, in quella precedente, e negli

atti endoprocedimentali ad esse presupposti (verbale n. 100 dell'11.02.2020); **peraltro espressamente ammessi.**

È, pertanto, evidente che il punteggio di 29,681 sia viziato dalla omessa considerazione di titoli inconfindabilmente posseduti dal ricorrente, come provato dalla documentazione prodotta in atti.

**L'omesso riconoscimento**, nella sezione "B - TITOLI DI CULTURA", del **Master di I livello (D.M. 270/2004) in Criminologia** - esperto in scienze pedagogiche, psicologiche e sociologiche, conseguito il 21.12.2018 presso l'Università del Salento con votazione 110/110 con Lode, **ha comportato una indebita ed ingiustificata omessa attribuzione di 2 punti.**

A tanto si aggiunga l'erronea attribuzione del punteggio di 0,1 anziché 1,0 nella sezione "A8-SPECIALI RICONOSCIMENTI", in relazione all'attestato di pubblica benemerenzza al valore civile, che avrebbe comportato una maggiorazione del punteggio complessivo di ulteriori 0,1 punti (*in relazione al limite massimo di 3 punti per la sezione A8*).

Ed, infine, si tenga conto della omessa attribuzione di alcun punteggio, nella sezione "A3 ANZIANITA' NELLA QUALIFICA DI SOVRINTENDENTE CAPO", contrariamente a quanto statuito dall'Ufficio per le relazioni sindacali della segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, con nota n.555/RS/01/76/4508 del 28 gennaio 2019.

**Alla luce di tanto, il provvedimento in questa sede impugnato è nullo perché viziato ab origine sin dal momento della attribuzione dei punteggi ai titoli valutabili e/o comunque annullabile per difetto, carenza ed erroneità dell'istruttoria, errore e omissione di valutazione di documentazione.**

Si appalesa, infatti, una chiara violazione delle norme tecniche di accertamento, che non può assolutamente trincerarsi nell'alveo della discrezionalità tecnica, poiché i titoli e ruoli indicati e descritti nella narrativa in fatto sono documentati in atti e sono da considerarsi non contestati, né contestabili.

In presenza, infatti, di un'errata istruttoria è palese la non corretta applicazione al procedimento *de quo* delle regole tecniche valutative previste dalla legge del bando.

Prive di alcun pregio giuridico, inoltre, le motivazioni addotte dalla Commissione esaminatrice, nel Verbale n. 104 del 01.07.2020; conosciuto, peraltro, dal ricorrente quattro mesi dopo la sua redazione, con evidente frustrazione del diritto di difesa dello stesso.

In tale sede, la Commissione esaminatrice sosteneva di non poter valutare il Master di I livello in Criminologia "*in quanto, benché presente nella domanda, non risulta trascritto nel Foglio Matricolare inviato dall'Ente*"; nonché di non poter riconoscere la qualifica di Sovrintendente

Capo, poiché *“la valutazione della Commissione è limitata ai soli titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine utile di presentazione di ammissione al concorso (31.01.2019), espressamente indicati nella domanda di partecipazione e annotati, alla medesima data, nello stato matricolare”*.

Ebbene, in ordine al **titolo di studio post universitario**, è evidente si tratti di una ingiustificata omissione di valutazione commessa dalla Commissione Esaminatrice, poiché lo stesso, oltre ad essere stato diligentemente dichiarato nella domanda di partecipazione, **veniva già validato dall’Ente Matricolare, in data 17.04.2019**; altrettanto evidente è l’errore materiale di trasmissione perpetrato dall’Ente Matricolare stesso, peraltro superabile dalla stessa Commissione Esaminatrice con l’ordinaria diligenza e comunque eliminabile in autotutela a seguito della zelante istanza di riesame inviata dal ricorrente.

La graduatoria oggi impugnata, infatti, non pone rimedio alcuno, anzi totalmente ignora, quanto sancito nella nota dell’Ente Matricolare del 28.10.2020 e nella relazione di servizio di pari data, in cui si chiarisce **che la validazione della scheda titoli del candidato veniva correttamente effettuata “attraverso il confronto del Foglio Matricolare aggiornato del dipendente e i titoli dichiarati dallo stesso”, ma che all’atto di trasmettere telematicamente il Foglio Matricolare, veniva caricato erroneamente in piattaforma la scansione di un Foglio Matricolare datato e non aggiornato.**

Per quanto concerne, invece, il mancato riconoscimento della **qualifica di Sovrintendente Capo**, è evidente la mancata applicazione della **nota n.555/RS/01/76/4508** del 28.10.2019, mediante la quale, l’Ufficio per le Relazioni Sindacali della Segreteria del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sul concorso di cui trattasi, espressamente affermava che: *“L’Ufficio per le attività concorsuali –alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e nelle more dello svolgimento delle valutazioni dei titoli dei candidati- provvederà ad acquisire dal Servizio Sovrintendenti, Assistenti e Agenti e a porre a disposizione della Commissione esaminatrice **l’elenco di tutti i candidati al concorso in oggetto con qualifica di Sovrintendente con decorrenza 01/01/2015, affinché siano sottoposti alle previste valutazioni già con la qualifica di Sovrintendente Capo, per quanto non ancora formalmente posseduta**”*.

La circostanza suesposta si attaglia esattamente al caso che ci occupa, ed è stata ritualmente dichiarata dal ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso, oltre che validata dall’Ente Matricolare Questura di Brindisi. Ciononostante, non è stato attribuito alcun punteggio al Dott. Lamarina nella sezione A3-ANZIANITÀ NELLA QUALIFICA DI SOVRINTENDENTE CAPO.

#### **SULLA PROVA DI RESISTENZA**

Alla luce di quanto sopra, è palesemente superata la prova di resistenza: già da sola, la corretta valutazione del Master in Criminologia avrebbe comportato **l'attribuzione di punteggio aggiuntivo di 1,50 ulteriormente incrementato di 0,50** in relazione *“all'attinenza ai compiti previsti per gli appartenenti ai ruoli degli Ispettori della Polizia di Stato”*; consentendo, al ricorrente, di ottenere un punteggio pari a **31,681 (almeno)** e, conseguentemente, una collocazione in graduatoria utile ai fini del superamento del concorso.

La votazione minima per la vittoria del concorso è pari a 29,828.

Veniva formulata richiesta di sospensiva, decisa con l'ordinanza in oggetto indicata.

<><><>

L'Amministrazione intimata con il ricorso è:

**Ministero dell'Interno** (C.F.: 97149560589), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma alla Piazza del Viminale n. 1 - per legge rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587), con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 - pec: [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

<><><>

Tanto premesso, i sottoscritti Avv. Vincenzo Rocco e Avv. Francesca Testini, nella anzidetta qualità,

#### CHIEDONO

in esecuzione della ordinanza **Tar Lazio Sez Prima Quater n. 7404/2019 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 13.11.2019** ed ai fini della notificazione per pubblici proclami, che sia disposta la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Interno entro il termine previsto nel provvedimento giudiziale:

1. della presente istanza contenente adeguato sunto del ricorso;
2. della copia della **Ordinanza Tar Lazio Sez Prima Quater n. 199/2021 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 14.01.2021, della allegata graduatoria di merito**

Si resta in attesa di ricevere cortese comunicazione della data di pubblicazione, in modo da poter procedere al successivo tempestivo deposito della prova dell'avvenuta notifica per pubblici proclami, presso il Tar Lazio.

Distinti saluti

*Firmato digitalmente dall'Avv. Vincenzo Rocco*

#### Allegati

- 1) **Ordinanza Tar Lazio Sez Prima Quater n. 7404/2019 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 13.11.2019**
- 2) **Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicata il 15.10.2020, con supplemento straordinario n. 1/43 del Bollettino Ufficiale del Personale dal Ministero dell'Interno**